

## **Una riforma che comporti un profondo cambiamento di modello può essere possibile solo a partire da un Concilio ecumenico**

di Juan Antonio Estrada

in “Religión Digital” – [www.religiondigital.org](http://www.religiondigital.org) – del 23 marzo 2022

“La trasformazione missionaria della Chiesa” è il punto di partenza dell’esortazione apostolica “*Evangelii gaudium*” di papa Francesco del 2013. E lo è anche della Costituzione apostolica sulla Curia romana e il servizio della Chiesa nel mondo “*Praedicate Evangelium*”, che sostituisce la costituzione “*Pastor Bonus*” (1988) di Giovanni Paolo II. Nel Preambolo della Costituzione e nella seconda sezione (“Principi e Criteri per il servizio della Curia romana”) sono espresse alcune linee ecclesologiche della Costituzione. Vengono poi applicate e specificate nelle Regole Generali e nei Principi Operativi della Curia Romana, incentrati sui dicasteri e sulle istituzioni della Curia. Lo sfondo ecclesologico del Preambolo è quello della Chiesa in uscita, auspicato da papa Francesco, che impone una rilettura della “*Lumen Gentium*” alla luce della “*Gaudium et Spes*”. Non è più possibile parlare separatamente della Chiesa in sé e nel mondo, come nel Vaticano II. La dimensione evangelizzatrice caratterizza tutta la Chiesa, tutti i membri e tutte le istituzioni (2). Anche la riforma della Curia deriva dalla missione (3), ma è qualcosa di permanente e inerente a tutta la Chiesa pellegrina nel mondo (UR 6). La riforma della Curia romana non è un fine in se stesso, ma è in funzione della testimonianza, dell’evangelizzazione, e dell’ecumenismo e del miglior servizio al papa (11-12).

Sulla base di queste considerazioni sulla Curia, si cita specificamente la Chiesa come mistero di comunione che si esprime nella sinodalità (4) e si sviluppa una teologia della chiesa gerarchica, partendo dalla teologia tradizionale degli apostoli che scelgono i loro successori episcopali (5). A partire da questo si discute della dimensione universale e particolare di ogni vescovo (6). Anche la comunione ecclesiale costituita dalle conferenze episcopali e da altre strutture gerarchiche come quelle delle chiese orientali (7).

Il servizio della Curia romana al papa e in rapporto organico con le Conferenze episcopali, nel mediare tra il papa ed i vescovi (8), esprime la comunione del ministero episcopale e la collegialità (9). Questa struttura gerarchica si completa con l’affermazione che ogni cristiano è missionario e discepolo di Cristo, chiamato all’evangelizzazione in quanto battezzato, e potenzialmente partecipe nella Curia romana “anche in ruoli di governo e di responsabilità” (10).

Questi aspetti ecclesologici sono completati nei “Principi e Criteri” della Curia Romana. La teologia di comunione è centrata sulla corresponsabilità di tutti i vescovi, su una “sana decentralizzazione” e sul principio di sussidiarietà dei pastori diocesani (2). Il servizio di comunione della Curia ai vescovi è anche “vigilanza e sostegno” (3). Il servizio della Curia alle chiese particolari consiste nel raccogliere l’esperienza globale e multiculturale della Chiesa universale mediante le visite “*ad limina apostolorum*” e le relazioni dei vescovi (4).

Si sottolinea il carattere vicario della Curia e del potere ricevuto, nel quale ogni fedele può presiedere un dicastero (5). Si mette in evidenza la vocazione alla santità di tutti i fedeli, il loro servizio al mistero della Chiesa e l’integrità e la professionalità di tutti, insistendo sul fatto che comprende anche i laici (6-7). Nella scelta dei membri e dei collaboratori della Curia, è necessario tener conto della cattolicità della Chiesa (10), incoraggiare la collaborazione dei dicasteri e di questi con il papa (8-9), ridurli e razionalizzarli (11). In questo modo si cerca di frenare la burocrazia e la tendenza alla crescita istituzionale, che tolgono flessibilità e capacità di evoluzione. Sono queste le linee generali della Costituzione, che verranno specificate in seguito trattando dei singoli dicasteri, della loro riforma e della costituzione di nuovi organismi.

Non ci sono dubbi sui passi in avanti di questa Costituzione rispetto a quella del 1988, sul suo slancio missionario e sull’apertura delle sue strutture ai laici. Tuttavia, a partire dalla prospettiva

ecclesiologica, si devono segnalare anche alcune carenze.

Si parte da un'ecclesiologia di comunione, ma questa è centrata sulla comunione gerarchica. Nonostante l'importanza avuta nel e dopo il Vaticano II, non si parte dalla Chiesa comunità, il popolo di Dio, ma dagli apostoli e dai loro successori. C'è anche un'assenza di protagonismo dello Spirito Santo, senza il quale non si può comprendere né l'origine né l'evoluzione della Chiesa. Il cristomonismo della Costituzione impedisce di assumere come asse dell'ecclesiologia il binomio comunità di fedeli e pluralità di ministeri e carismi. Si dimentica, quindi, lo schema del Concilio Vaticano II di partire dalla comunità e dai laici (capitolo 2 della "*Lumen gentium*") prima di parlare della Gerarchia (capitolo 3 della "*Lumen gentium*").

La mancanza di pneumatologia si fa notare nella teologia che si fa degli apostoli: si parla dei doni dati dallo Spirito, ma gli apostoli come gruppo stabile sono costituiti da Cristo. Sono questi che scelgono i loro successori episcopali, dimenticando nel Preambolo la tradizione apostolica che segna il primo millennio: "Sia ordinato vescovo colui che è stato scelto da tutto il popolo". Nel successivo articolo 105 sulla nomina dei vescovi, la partecipazione del popolo di Dio è menzionata "in forme appropriate", ma senza specificare nulla.

Mancano il rinnovamento dell'ecclesiologia del Nuovo Testamento e la creatività della chiesa post-pasquale nel costituire i ministeri. La teologia della Costituzione è quella di Cristo-apostoli-vescovi, il che rende difficile il dialogo ecumenico, soprattutto con ortodossi e anglicani.

Si privilegia l'ecclesiologia universale rispetto a quella locale e si permette di passare dall'affetto collegiale ad una vera e propria collegialità delle Conferenze Episcopali, che consenta una maggiore autonomia dei vescovi rispetto alla Curia. Ma non si pone il problema della validità delle decisioni della Conferenza episcopale riguardo a ciascun vescovo nella sua diocesi.

Né si dice nulla sulla mancanza di fondamento teologico dei vescovi membri della Curia senza una vera comunità in cui siano pastori.

Papa Francesco rifiuta il fatto che i ministri diventino funzionari ecclesiali, ma la Curia è la più grande concentrazione di questi, per il fatto di non appartenere a chiese vive.

Non c'è allusione all'iniziale uguaglianza tra vescovi e presbiteri, finché non si è imposto il vescovo monarchico. Inoltre, si mantiene una teologia dei poteri ricevuti invece di partire dai ministeri gerarchici come servizi alla Chiesa e come ispirati dallo Spirito.

Si dà potere ai laici, che possono occupare qualsiasi posto nella Curia romana, ma sui presbiteri e sul loro rapporto con i vescovi si tace. Si accenna alla mancanza di ministri che possano celebrare l'Eucaristia, ma senza approfondire il problema, al di là di avallare una migliore distribuzione dei presbiteri (art. 115) e la formazione di seminari interdiocesani.

In generale, si può parlare di un'ecclesiologia tradizionale della Chiesa come istituzione gerarchica, con più ampiezza e flessibilità rispetto alla teologia precedente. Forse una riforma che comporti un profondo cambiamento di modello può essere possibile solo a partire da un Concilio ecumenico, perché la riforma integrale della Chiesa supera le possibilità di qualsiasi costituzione papale.

Traduzione a cura di Lorenzo TOMMASELLI